

1
ROT 21548
Villa San Giovanni, 24 ottobre 2012

 AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

-VILLA SANGIOVANNI-

RACCOMANDATA A MANO

Oggetto: ex artt. 63, 68 e 69 D. Lgs. 267/2000. Procedura di contestazione.-

Noi sottoscritti, come a margine del presente atto compiutamente indicati,

PREMESSO

- che con determina n. 595/2012 – Reg. Gen. Det. N. 1447 si provvedeva ad approvare il preventivo di spesa della ditta “Costa Viola Bus” per noleggio, con conducente, di un pullman per il servizio navetta da Piazza Valsesia fino alla Scuola media di Cannitello di Villa san Giovanni, A/R e senza alcuna fermata intermedia, con decorrenza dal 15/10/2012, due corse andata e due corse ritorno, per la durata di mesi due, degli alunni del plesso scolastico “Giovanni XXIII” che a causa

di lavori nello stesso istituto, svolgono attività didattica presso la scuola media di Cannitello;

- che per tale servizio veniva impegnata la somma di € 15.675,00 (quindicimaseicentosestantacinque) per n. 57 (cinquantasette) giorni scolastici, con imputazione della somma al capitolo 1040503/8 del bilancio comunale;

RILEVATO

- che il servizio di cui alla premessa è stato affidato alla ditta "Costa Viola Bus Srl" e che nella compagine societaria risulterebbe, quale socio di quota di capitale il sig. SALZONE Cosimo, il quale appare nominato anche "Direttore Tecnico" della predetta società ed il quale risulta ancora in carica come Consigliere Comunale del Comune di Villa San Giovanni;

- che a norma dell'art. 63, comma 1, n. 2 del D.Lgs. 267/2000 ***"Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;***

- che il successivo art. 68 del medesimo articolato normativo, per le stesse fattispecie indicate nell'art. 63, introduce la perdita delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per causa sopravvenuta successivamente all'elezione, per una delle cause indicate nel Capo II del D.Lgs. 267/2000;

- che occorre impedire, come dettato dalla norma, che soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del Comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità, possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei Consigli Comunali (C.Cost. sent. N. 44/1977, n. 450/2000 e n. 220/2003);

- che, ancor più, la Corte di Cassazione ha chiarito che la norma è volta ad evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell'ente che gestisce il servizio e quello che deve garantire in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce. Ed inoltre ha precisato che il legislatore ha inteso rafforzare l'effettività della norma non soltanto nei confronti del soggetto al quale, in ragione della partecipazione al servizio con una determinata qualità soggettiva, il conflitto di interessi sia immediatamente riferibile, ma anche nei confronti del soggetto che, al di là della qualità soggettiva di colui che partecipa «formalmente» al servizio, debba considerarsi come il «reale» portatore dell'interesse «particolare» potenzialmente confliggente con quelli «generali» connessi all'esercizio della carica elettiva (cfr. Cass. civile sent. n. 11959/2003, sez. I, sent. n. 550/2004);
- che, con ulteriore giudizio, la stessa Corte ha chiarito che il conflitto è rintracciabile anche nell'ipotesi in cui la partecipazione all'impresa avvenga attraverso la semplice titolarità di quote di capitale di una società appaltatrice di lavori per conto del comune, in quanto i vantaggi economici connessi agli appalti spiegheranno effetti diretti sulla posizione patrimoniali dei soci (cfr. Cass. civile, sez., I, n. 1733/2001); la causa d'ineleggibilità prevista «nei confronti di coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano parte in appalti in favore del comune, mira ad evitare posizioni di conflitto, anche potenziale, fra l'interesse pubblico e quello privato degli amministratori municipali, e, quindi, comprende pure le situazioni di fatto non esteriorizzate formalmente, con eventuale interposizione di altri soggetti, sempreché le situazioni medesime, tenuto conto che si verte in tema di eccezioni al diritto di elettorato passivo, risultino rigorosamente accertate» (cfr. Cass., sez. I, sent. n. 1622/1980).
- Che a mente dell'art. 68 del D.Lgs. 267/2000, il Consigliere Comunale che venga a trovarsi in una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità previste, debba cessare dalle funzioni entro 10 giorni dalla data in cui sia venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità o ineleggibilità;
- Che, tuttavia, nelle ipotesi ora segnalate, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare di cui all'art. 69 del Tuel, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore,

assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata;

TANTO PREMESSO E RILEVATO

Poiché ricade in capo al Presidente del Consiglio Comunale ogni potere e funzione inerente le attività del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni, attesi i ritardi già accumulati da omesse e/o sconosciute informazioni in ordine alla vicenda, i sottoscritti invitano e diffidano la S.V. ill.ma a provvedere, entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della presente, all'avvio immediato della procedura di contestazione prevista dall'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, avendo cura di darne notizia agli scriventi.

Si avvisa che in caso di ritardo o di inottemperanza degli obblighi sanciti dalle norme indicate, si procederà a formale comunicazione al signor Prefetto di Reggio Calabria (cui spetta il potere di surroga per l'avvio delle procedure), nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Si allega documento di identità

Rocco CARIDI

Antonio MORABITO

